



09788-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		PUBBLICA UDIENZA DEL 03/12/2020
Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. 1964/2020
Alfredo Guardiano		
Paolo Micheli	- Rel. Consigliere -	R.G. N. 12218/2019
Irene Scordamaglia		
Paola Borrelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 15/11/2018 dalla Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma (solo in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio) della sentenza emessa il 27/09/2016, dal Gip del Tribunale di Pordenone, nei confronti del suo assistito.

La declaratoria di penale responsabilità del (omissis) riguarda addebiti di lesioni personali e minaccia, reati in ipotesi da lui commessi - in concorso con la propria compagna, (omissis) - in danno di (omissis). Secondo l'assunto accusatorio, il (omissis) e la (omissis) avrebbero suonato al campanello dell'abitazione della controparte e, una volta che questi aveva aperto la porta, l'avevano minacciato e ripetutamente colpito, tanto da provocargli fratture ed ematomi (con prognosi di trenta giorni).

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione del narrato della persona offesa e delle prove contrarie offerte dalla difesa, segnatamente in ordine alla negata ravvisabilità della scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa.

La versione del (omissis), infatti, era sempre stata nel senso che il (omissis) avesse per primo aggredito la (omissis), verbalmente e fisicamente, nell'androne dell'edificio dove entrambi abitavano: da quel momento, senza soluzione di continuità, gli eventi sarebbero proseguiti sino all'interno dell'appartamento dell'uomo, con l'odierno ricorrente ad intervenire per proteggere la compagna. Del resto, è pacifico che il denunciante non conoscesse il (omissis) e non l'avesse mai visto prima di quel giorno, ed era stato lo stesso giudice di primo grado a segnalare, in un passo della motivazione di quella sentenza, come il litigio fosse stato iniziato proprio dal (omissis).

Non di meno, entrambe le pronunce di merito escludono che l'imputato agì in stato di legittima difesa, o nell'erronea convinzione che ve ne fossero i presupposti, solo per la diversità dei luoghi dove si svolsero i fatti (prima l'androne, poi l'interno dell'abitazione della persona offesa) e per la gravità delle lesioni cagionate, quando sarebbe stato necessario, al contrario, tenere conto che l'esposizione a pericolo della compagna del (omissis) continuava ad essere concreta anche in quel momento: si legge nel ricorso, a tale riguardo, che il (omissis) era solito aspettare che i membri della famiglia (omissis) uscissero sul pianerottolo, cogliendo - addirittura più volte al giorno - l'occasione per aggredirli. Quanto alla proporzione fra male cagionato e male prefiguratosi, va tenuto presente che il (omissis) aveva a sua volta usato violenza fisica in danno della (omissis) (a mani nude, così come il (omissis) aveva fatto subito dopo con lui): al più, la circostanza avrebbe potuto portare a contestare al ricorrente un eventuale



eccesso colposo. Né l'ipotesi di una lite proseguita senza interruzioni appare smentita dalla presenza di scale tra l'androne e l'ingresso della casa del (omissis); in quel periodo, questi era ancora nel pieno delle forze (venne colpito da un *ictus* solo in epoca successiva ai fatti in rubrica), perciò ben avrebbe potuto indietreggiare, ancora impegnato nel diverbio, senza perdere l'equilibrio.

Nell'interesse del (omissis) ci si duole poi dell'omessa concessione dell'attenuante della provocazione e della negazione delle attenuanti generiche. La difesa ritiene congetturale l'assunto della Corte triestina (secondo cui, nel primo diverbio tra la (omissis) ed il (omissis), è ben possibile che la lite verbale fosse stata promossa dalla donna): al contrario, era stata provata la ripetizione nel tempo delle condotte ingiuste, subite dalla compagna del (omissis) su iniziativa del proprio vicino, nonché la violenza fisica e non solo verbale che questi aveva usato poco prima dell'intervento dell'imputato. L'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è stata poi esclusa sulla base della gravità delle lesioni patite dal (omissis), già valutata anche ai fini della presunta intensità del dolo, e dell'esistenza di un precedente (eterogeneo e risalente): al contrario, sarebbe stato doveroso tenere conto dell'occasionalità della condotta, comunque derivata dalla necessità del (omissis) di recare sostegno alla (omissis).

2. Le parti, in vista dell'odierna udienza, sono state ritualmente invitate a formulare le proprie conclusioni per atto scritto, in ragione delle speciali disposizioni normative correlate alla pandemia da Covid-19.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, contenente «censure alla motivazione in termini di necessaria rilettura e rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, e di diversa ricostruzione del fatto»; ad avviso del P.g., anche la «dedotta sussistenza dell'attenuante della provocazione [...] è legata a una lettura del fatto esclusa dalla motivazione della sentenza».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, innanzi tutto perché involgente questioni di puro merito e relative alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

Per sostenere nuovamente la configurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 52 cod. pen., sia pure nella forma putativa, il ricorso spiega che «la persona offesa, quando ha visto uscire dall'appartamento del vicino la signora (omissis), ha iniziato nell'androne del condominio a "lamentarsi" con lei circa un problema al campanello, dando avvio ad un'accesa discussione con la




donna, al termine della quale il signor (omissis) ha aggredito la signora (omissis) spingendola su per un pilastro posizionato vicino all'ingresso [...]. Solo in seguito sarebbe intervenuto il signor (omissis), a difesa della compagna che era stata fisicamente aggredita dall'odierna persona offesa, la quale aveva - letteralmente - perso il controllo. L'episodio [...] contestato sarebbe di poco successivo a tale aggressione, con conseguente perduranza della situazione di tensione e di conflitto esistente fra le parti». Si tratta di una lettura della vicenda non del tutto chiara, e comunque confliggente con quanto esposto dalla Corte territoriale.

In vero, dire che l'imputato sarebbe sopraggiunto "in seguito", o che l'episodio di cui egli fu protagonista sarebbe "di poco successivo" all'aggressione subita dalla (omissis), lascia più margini di dubbio: è infatti ben possibile che, in quel pur breve lasso di tempo, la prima fase del diverbio, chiunque fosse stato a darvi causa, fosse ormai esaurita, e che pertanto il (omissis) non si trovasse affatto dinanzi a una condotta violenta portata da altri in danno della compagna. Questa è, non a caso, la conclusione raggiunta da entrambe le sentenze di merito: il (omissis) ebbe una prima discussione verbale con la (omissis), nel corso della quale egli stesso ammise di averle dato una spinta; poi tornò a casa propria e sentì suonare al campanello; aperta la porta, si trovò dinanzi la donna e un soggetto poi identificato nel (omissis), dai quali fu picchiato con notevole brutalità.

Le versioni del ricorrente e della (omissis), del resto, furono ben poco credibili e presentarono discrasie anche su aspetti fondamentali: visto che il (omissis) venne colpito in casa propria, tanto che l'imputato e la compagna furono colti sul fatto dalla moglie della persona offesa che vi stava rientrando, è arduo ipotizzare che quella seconda parte del litigio fu causata dall'iniziativa dello stesso (omissis) di andare a suonare alla porta dei vicini; né va trascurato il particolare che il notevole sfogo di violenza da parte della coppia non si esaurì aggredendo fisicamente la controparte, visto che al denunciante fu strappata dal collo una catenina rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri (i quali furono parimenti oggetto di intemperanze fisiche e verbali del (omissis) e della (omissis)). Particolari, questi ultimi, già correttamente valutati dalla Corte di merito come logicamente coerenti alla ricostruzione dell'episodio in termini di vera e propria ritorsione in danno del (omissis), senza che ci fosse alcuna offesa ingiusta in atto da parte sua.

Analogamente, va sottolineato come un diverbio a parole con isolato spintone sia tutt'altra cosa rispetto ad un'aggressione proditoria (e neppure immediata) con calci e pugni, tale da comportare una frattura della piramide nasale, l'affossamento traumatico della parete della mascella e vari ematomi; dovendosi perciò ricordare che «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste



ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Cass., Sez. V, n. 604/2014 del 14/11/2013, D'Ambrogi, Rv 258678).

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infine, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-*bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); si è anche affermato più volte che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2020.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Stefano Palla

